

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 1959 del 30 dicembre 2009 – Legge Regionale 4/03 - Art. 34: Approvazione dello Statuto del Consorzio di 2° del comprensorio di bonifica denominato "Sele" (Con allegati)**

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n.764 del 13.11.03, in attuazione dell'articolo 34, comma 1, legge regionale 25 febbraio 2003, n.4, si è provveduto alla revisione delle aree classificate di bonifica integrale e alla ridelimitazione, anche cartografica delle aree comprensoriali, in conformità a quanto disposto dalla succitata normativa ed in particolare si è provveduto alla revisione e definizione del perimetro del comprensorio di bonifica denominato "Sele" comprendente il perimetro del Consorzio di Bonifica in Destra Fiume Sele e quello del Consorzio di Bonifica Paestum-Sinistra Sele, come indicato all'articolo 33, comma 2, lett.d) della legge regionale;
- l'articolo 34, comma 2, della citata legge regionale prevede la costituzione dei Consorzi di 2° grado tra i Consorzi di Bonifica operanti in ciascuno dei comprensori, di cui all'articolo 33, comma 2, lett. a) "Sele" e d) " Volturno" per l' erogazione dei servizi indicati al comma 4 del medesimo articolo 33;

RILEVATO che:

- in conformità all'articolo 28, comma 2, legge regionale del 19 gennaio 2009, n.1, la Giunta regionale con delibera n.499 del 20 marzo 2009 ha approvato ed inviato al Consiglio Regionale il disegno di legge "Nuove competenze e riordino dei Consorzi di Bonifica" il quale nell'ambito del riordino prevede la fusione di alcuni Consorzi di Bonifica tra i quali figurano i due Consorzi suddetti;
- il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale, ha ricevuto l'approvazione della competente Commissione del Consiglio Regionale in data 05/11/2009 ma difficilmente sarà approvato dall'aula nell'attuale legislatura;

CONSIDERATO che il riordino dei Consorzi di Bonifica, come previsto dall'articolo 34, comunque contribuisce alla ottimizzazione dei servizi con conseguente riduzione dei costi degli stessi e quindi con riflessi positivi sulla contribuzione consortile;

RITENUTO pertanto dover, nelle more della riorganizzazione complessiva prevista dal disegno di legge approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 499 del 20 marzo 2009 e attualmente all'esame del Consiglio Regionale, procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica, come previsto dall'articolo 34, L.R. 4/03, ed in particolare alla costituzione del Consorzio di 2° grado del comprensorio di bonifica denominato "Sele";

PRESO ATTO che:

- l'articolo 34, comma 2, della citata legge regionale prevede la costituzione dei Consorzi di 2° tra i Consorzi di Bonifica operanti in ciascuno dei comprensori, di cui all'articolo 33, comma 2, lett. a) "Sele" e d) " Volturno" per l' erogazione dei servizi indicati al comma 4 del medesimo articolo 33;
- la Giunta regionale con delibera n.162 del 15 febbraio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art.34, comma 3, della più volte citata legge regionale, ha provveduto ad approvare lo schema di Statuto dei costituendi Consorzi di 2° grado;
- l'articolo 34, commi 4 e 5, della più volte citata legge regionale, prevede che la Giunta regionale approva lo Statuto del Consorzio di 2° elaborato sullo schema approvato con DGR 162 del 15 febbraio 2005 e trasmesso dai Consorzi di bonifica e con lo stesso atto provvede a fissare i termini per la costituzione degli organi di governo del Consorzio di 2°;
- il Consorzio di Bonifica in Destra Sele ed il Consorzio di Bonifica Paestum-Sinistra Sele hanno provveduto ad inviare alla Giunta regionale, le delibere dei rispettivi Consigli dei Delegati, con le

quali è stato adottato lo Statuto del Consorzio di 2° grado denominato “Sele”;

RITENUTO dover approvare lo Statuto del Consorzio di 2° grado inviato dal Consorzio di Bonifica in Destra Sele e dal Consorzio di Bonifica Paestum-Sinistra Sele, allegati al presente atto deliberativo, di cui formano parte integrale e sostanziale;

RILEVATO che l'articolo 34, comma 6, dispone che la Regione assicura il sostegno finanziario di avvio dei Consorzi di 2° grado, attraverso l'erogazione di un contributo annuo appositamente determinato, di volta in volta, con legge di bilancio;

RITENUTO che per l'anno 2010 il contributo per l'avvio del Consorzio di 2° “Sele” possa essere determinato in € 100.000,00 da far gravare sulle disponibilità recate dall'U.P.B. 1. 1.73.171, del formandato bilancio di previsione 2010;

VISTA la Legge Regionale del 25 febbraio 2003, n.4;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

- di approvare lo Statuto del Consorzio di 2° del comprensorio di bonifica, denominato “Sele”, come approvato e trasmesso dal Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele e dal Consorzio di Bonifica Paestum-Sinistra Sele, entrambi allegati e parti integrali della presente deliberazione,
- di fissare in 60 giorni, dalla notifica della presente ai Consorzi interessati, il termine per la costituzione degli organi di governo del suddetto Consorzio di 2° ;
- di stabilire che il sostegno finanziario di avvio consistente nell'erogazione di un contributo annuo determinato di volta in volta con la legge di bilancio, sarà assicurato al Consorzio di 2° grado per 5 anni, a partire dalla sua costituzione;
- di determinare per l'esercizio finanziario 2010 in euro 100.000,00, l'ammontare del contributo per l'avvio del Consorzio di 2° “Sele” da far gravare sulle disponibilità recate dall'U.P.B. 1.73.171 del formandato bilancio di previsione 2010;
- di rimandare alle successive leggi di bilancio regionale la determinazione dell'ammontare del contributo di avvio dei Consorzi di 2° grado per gli anni successivi all'esercizio finanziario 2010 fino al 2014;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni per quanto di competenza ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

CAPO I



NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - FUNZIONI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE

Il Consorzio di bonifica di II° grado del Sele costituito con D.P.G.R. n..... del....., in attuazione dell'art. 33, commi 3 e 4, della Legge Regionale 25 febbraio 2003 n.4, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Salerno e sedi operative in Capaccio Scalo, Altavilla Silentina, Bivio Cioffi e Aversana, con possibilità di eventuali variazioni in relazione alle intervenute disponibilità di ulteriori spazi messi a disposizione dai Consorzi elementari.

ART. 2 - CONSORZI PARTECIPANTI - COMPENSORIO

Fanno parte del Consorzio di II° grado (di seguito per brevità Consorzio) i seguenti Consorzi di bonifica elementari (di seguito per brevità "Consorzi elementari"):

- 1) il Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele con sede in Salerno;
- 2) il Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele con sede in Capaccio Scalo (SA);

Il comprensorio del Consorzio, di ettari territoriali 171.568 è costituito dall'insieme dei territori dei singoli Consorzi elementari, come da corografia allegata, così definiti:

- a) il comprensorio del Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele di Ha 70.963;
- b) il comprensorio del Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele di Ha 100.605.

ART. 3 - FUNZIONI

Il Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- 1) studi e ricerche ai fini dell'elaborazione dei piani di classifica e dei piani generali di bonifica dei Consorzi elementari;
- 2) elaborazione e aggiornamento del catasto di ciascun Consorzio elementare;
- 3) predisposizione dei ruoli di ciascun Consorzio elementare e adempimenti connessi alla procedura per la riscossione dei relativi contributi;
- 4) elaborazione paghe, contributi previdenziali e ritenute fiscali dei dipendenti dei Consorzi elementari;
- 5) progettazione, sia preliminare che definitiva ed esecutiva, compresi gli studi e l'istruttoria ai fini dell'esecutività e cantierabilità di nuove opere pubbliche di bonifica ed irrigazione previste nei programmi triennali e nell'elenco annuale dei LL.PP. predisposte ed approvate dai Consorzi elementari, con esclusione di quelle concernenti l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di esercizio di opere e di impianti di bonifica;



- 6) assistenza alle Ditte consorziate nella progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata obbligatoria;
- 7) gestione delle concessioni ed autorizzazioni ex R.D. n.368/1904, rilasciate dai Consorzi elementari;
- 8) partecipazione ai tavoli di concertazione promossi ai fini della tutela delle acque, dell'utilizzo, valorizzazione e monitoraggio delle fonti di approvvigionamento idrico a prevalente uso irriguo e produttivo, nonché per tutti quei problemi che rivestono interesse per l'irrigazione e della bonifica;
- 9) adempimenti riguardanti le concessioni per la derivazione di acqua ad uso promiscuo ai fini degli usi plurimi, ai sensi di legge, per conto dei Consorzi elementari;
- 10) partecipazione, congiuntamente ai Consorzi elementari, alla elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e di difesa dell'ambiente contro l'inquinamento (ex art.3 della Legge Regionale n.4 del 25 febbraio 2003);
- 11) assunzione di ogni iniziativa volta a consentire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio;
- 12) adesione ad Enti, le cui finalità istituzionali presentano interesse per l'attività svolta dai Consorzi;
- 13) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque, di cui venga incaricato dai Consorzi elementari;
- 14) i Consorzi elementari realizzano in concessione dallo Stato o dalla Regione interventi di manutenzione ed esercizio delle opere, degli impianti pubblici di bonifica e di irrigazione d'interesse esclusivo, non escludendo la realizzazione di progetti d'investimento.

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO



ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione 1^a - Il Consiglio

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio è composto da:

- 12 membri in rappresentanza dei Consorzi elementari, in ragione di 6 rappresentanti eletti per ogni Consorzio, e uno in rappresentanza della Regione
- Il Presidente di ciascun Consorzio elementare rientra di diritto tra i rappresentanti di ciascun Consorzio

I cinque rappresentanti di ciascun Consorzio che si aggiungono ai rispettivi Presidenti sono eletti dal Consiglio del relativo Consorzio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La relativa elezione si perfeziona con l'accettazione dichiarata seduta stante messa a verbale o comunicata al Consorzio, con lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento del relativo avviso, in caso di assenza.

In caso di mancata accettazione della carica di Consigliere, il Consiglio procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Nel caso il Consorzio elementare risulti commissariato, in via transitoria, i suoi rappresentanti saranno: il Commissario, nonché i membri scelti nell'ambito della Consulta in numero corrispondente a quello dei rappresentanti spettanti al relativo Consorzio, diminuito di uno.

I motivi di ineleggibilità ed incompatibilità contemplati negli statuti dei Consorzi elementari si applicano anche per il Consorzio di secondo grado con riferimento alla posizione del Consigliere nei confronti anche dell'altro Consorzio elementare.



ART. 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione.

Spetta al Consiglio:

- a) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- b) eleggere due Revisori dei Conti effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente del Collegio, e due supplenti;
- c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- d) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
- e) provvedere al riparto degli oneri di funzionamento del Consorzio tra i Consorzi elementari, ai sensi dell'art.19;
- f) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, le cui finalità istituzionali presentino interesse per l'attività svolta dai Consorzi;
- g) eleggere nel suo interno, con separate votazioni adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente da prescegliersi tra uno dei Presidenti dei Consorzi elementari con il sistema dell'alternanza dopo l'effettuazione di un intero mandato, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta;
- h) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali;
- i) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;
- j) deliberare la decadenza dalle cariche.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Il Consiglio è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Giunta, o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.



Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva da tenersi anche il giorno dopo.

Il Consiglio si riunisce in prima seduta, trascorsi 80 giorni dalla data d'insediamento del Consiglio dei Consorzi elementari, su convocazione di uno dei Presidenti dei Consorzi elementari.

Assume la presidenza provvisoria uno dei Presidenti dei Consorzi elementari.

Nella prima riunione il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri ed all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta.

Sezione 2^a - La Giunta

ART. 8 - COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente e da altri cinque membri eletti dal Consiglio.

ART.9 - COMPETENZE

Spetta alla Giunta:

- a) predisporre lo Statuto, i Regolamenti di amministrazione;
- b) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative variazioni;
- c) proporre al Consiglio il riparto delle spese di funzionamento tra i Consorzi elementari sulla base del bilancio di previsione;
- d) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- f) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti dagli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- i) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
- j) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio – dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva;



- k) deliberare, in relazione alle funzioni svolte dall'ente, le esigenze funzionali ed operative per le quali richiedere ai Consorzi elementari il distacco dei dipendenti all'uopo necessari.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta viene convocata almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Giunta hanno luogo nella sede consorziale, o in altro locale idoneo allo scopo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti della Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione 3^A - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Giunta;
- d) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
- e) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- g) stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta, gli accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio;



h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta stessa. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Presidente può conferire delega scritta ad altro componente la Giunta.

Sezione 4^a - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 13 - ACCETTAZIONE CARICHE

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento del relativo avviso, in caso di assenza.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

ART. 14 - DURATA CARICHE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni corrispondentemente alla durata in carica degli organi dei Consorzi elementari.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

I rappresentanti dei Consorzi elementari il cui mandato sia scaduto restano in carica fino al momento della loro sostituzione con i nuovi rappresentanti dei Consorzi elementari.

ART. 15 - VALIDITA' ADUNANZE

Le adunanze della Giunta e del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

ART. 16 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni relative a cariche, votazioni, verbali, deliberazioni, si fa riferimento alle analoghe norme contenute negli statuti dei Consorzi elementari.



Sezione 5^A - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 17 - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio.

Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nello Statuto dei Consorzi elementari.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio.

Il Presidente del Collegio o altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.



Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 7.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte del Consiglio.

SEZIONE 6^A - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 19 - RIPARTO SPESE

Ai sensi dell'art. 34, co.6, della L.R. n.4/2003, la Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio 2003, il sostegno finanziario al Consorzio attraverso un contributo annuo determinato con la legge di bilancio.

Le spese per il funzionamento del Consorzio, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le finalità istituzionali dello stesso, al netto dei finanziamenti pubblici, sono ripartite tra i Consorzi elementari in misura percentuale in relazione alla rappresentanza del Consorzio elementare nel Consiglio.

Gli oneri relativi al personale distaccato sono a carico del Consorzio di secondo grado che provvederà a rimborsare il Consorzio elementare che lo ha distaccato.

Le spese annuali da porre a carico dei Consorzi elementari saranno comunicate con lettera raccomandata A.R. ad ogni Consorzio elementare che avrà l'obbligo di provvedere al versamento della somma dovuta entro il termine perentorio di 90 giorni.

Nel caso in cui i Consorzi elementari non provvedano al versamento tempestivo delle quote iscritte a loro carico, saranno predisposti specifici ruoli che saranno consegnati al concessionario del

servizio di riscossione dei tributi perché provveda, anche coattivamente, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Il Tesoriere, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, provvede all'incasso delle entrate consorziali ed entro i limiti stabiliti dal bilancio dà esecuzione ai mandati di pagamento.

Ciascuno dei Consorzi elementari è obbligato ad imporre a carico dei consorziati contribuenti, secondo le norme previste dal proprio Statuto, i contributi risultanti dal ruolo emesso dal Consorzio. All'uopo i Consorzi elementari funzionano come Consorzi di contribuenza nei riguardi del Consorzio i cui ruoli vengono notificati ai Consorzi elementari e ai loro esattori a mezzo raccomandata A.R.

ART. 20 - PERSONALE

Il personale del Consorzio sarà costituito esclusivamente dal personale dei Consorzi elementari distaccato temporaneamente.

ART. 21 - INIZIO ATTIVITA'

L'inizio dell'attività del Consorzio coincide con la data di erogazione del contributo regionale di cui all'art. 34, comma 6, della legge regionale n. 4/2003.



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE

(*Avv. Lorenzo Ciotta*)

Salerno, li

4 NOV 2005

CAPO I



NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - FUNZIONI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE

Il Consorzio di bonifica di II° grado del Sele costituito con D.P.G.R. n. del in attuazione dell'art. 33, commi 3 e 4, della Legge Regionale 25 febbraio 2003 n.4, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Salerno e sedi operative in Capaccio Scalo, Agravilla Surrentina, Bivio Cioffi e Aversana, con possibilità di eventuali variazioni in relazione alle intervenute disponibilità di ulteriori spazi messi a disposizione dai Consorzi elementari.

ART. 2 - CONSORZI PARTECIPANTI - COMPENSORIO

Fanno parte del Consorzio di II° grado (di seguito per brevità Consorzio) i seguenti Consorzi di bonifica elementari (di seguito per brevità Consorzi elementari):

STATUTO

CONSORZIO DI 2° GRADO "SELE"

(1) il Consorzio di bonifica di Pastum Sinistra Sele con sede in Salerno;

(2) il Consorzio di bonifica di Pastum sinistra Sele con sede in Capaccio Scalo (SA).

Il comprensorio del Consorzio, di ettari territoriali 171.568 è costituito dall'insieme dei territori dei suddetti Consorzi elementari, come da cartografia allegata, così definiti:

- a) il comprensorio del Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele di Ha 70.663
- b) il comprensorio del Consorzio di bonifica di Pastum sinistra Sele di Ha 100.605

ART. 3 - FUNZIONI

Il Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- 1) studi e ricerche ai fini dell'elaborazione dei piani di classifica e dei piani generali di bonifica dei Consorzi elementari;
- 2) elaborazione e aggiornamento del catasto di ciascun Consorzio elementare;
- 3) predisposizione dei ruoli di ciascun Consorzio elementare e adempimenti connessi alla procedura per la riscossione dei relativi contributi;
- 4) elaborazione paghe, contributi previdenziali e ritenute fiscali dei dipendenti dei Consorzi elementari;
- 5) progettazione, sia preliminare che definitiva ed esecutiva, compresi gli studi e i istruttori ai fini dell'esecutività e cantierabilità di nuove opere pubbliche di bonifica ed irrigazione previste nei programmi triennali e nell'elenco annuale dei LL.PP. predisposte ed approvate dai Consorzi elementari, con esclusione di quelle concernenti l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di esercizio di opere e di impianti di bonifica.

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO - FUNZIONI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE

Il Consorzio di bonifica di II° grado del Sele costituito con D.P.G.R. n. del, in attuazione dell'art. 33, commi 3 e 4, della Legge Regionale 25 febbraio 2003 n.4, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Salerno e sedi operative in Capaccio Scalo, Altavilla Silentina, Bivio Cioffi e Aversana, con possibilità di eventuali variazioni in relazione alle intervenute disponibilità di ulteriori spazi messi a disposizione dai Consorzi elementari.

ART. 2 - CONSORZI PARTECIPANTI - COMPENSORIO

Fanno parte del Consorzio di II° grado (di seguito per brevità Consorzio) i seguenti Consorzi di bonifica elementari (di seguito per brevità "Consorzi elementari"):

- 1) il Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele con sede in Salerno;
- 2) il Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele con sede in Capaccio Scalo (SA);

Il compensorio del Consorzio, di ettari territoriali 171.568 è costituito dall'insieme dei territori dei singoli Consorzi elementari, come da corografia allegata, così definiti:

- a) il compensorio del Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele di Ha 70.963;
- b) il compensorio del Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele di Ha 100.605.

ART. 3 - FUNZIONI

Il Consorzio svolge le seguenti funzioni:

- 1) studi e ricerche ai fini dell'elaborazione dei piani di classifica e dei piani generali di bonifica dei Consorzi elementari;
- 2) elaborazione e aggiornamento del catasto di ciascun Consorzio elementare;
- 3) predisposizione dei ruoli di ciascun Consorzio elementare e adempimenti connessi alla procedura per la riscossione dei relativi contributi;
- 4) elaborazione paghe, contributi previdenziali e ritenute fiscali dei dipendenti dei Consorzi elementari;
- 5) progettazione, sia preliminare che definitiva ed esecutiva, compresi gli studi e l'istruttoria ai fini dell'esecutività e cantierabilità di nuove opere pubbliche di bonifica ed irrigazione previste nei programmi triennali e nell'elenco annuale dei LL.PP. predisposte ed approvate dai Consorzi elementari, con esclusione di quelle concernenti l'esecuzione degli interventi di manutenzione e di esercizio di opere e di impianti di bonifica;

- 6) assistenza alle Ditte consorziate nella progettazione ed esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata obbligatoria;
- 7) gestione delle concessioni ed autorizzazioni ex R.D. n.368/1904, rilasciate dai Consorzi elementari;
- 8) partecipazione ai tavoli di concertazione promossi ai fini della tutela delle acque, dell'utilizzo, valorizzazione e monitoraggio delle fonti di approvvigionamento idrico a prevalente uso irriguo e produttivo, nonché per tutti quei problemi che rivestono interesse per l'irrigazione e della bonifica;
- 9) adempimenti riguardanti le concessioni per la derivazione di acqua ad uso promiscuo ai fini degli usi plurimi, ai sensi di legge, per conto dei Consorzi elementari;
- 10) partecipazione, congiuntamente ai Consorzi elementari, alla elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e di difesa dell'ambiente contro l'inquinamento (ex art.3 della Legge Regionale n.4 del 25 febbraio 2003);
- 11) assunzione di ogni iniziativa volta a consentire un armonico sviluppo economico e sociale del territorio;
- 12) adesione ad Enti, le cui finalità istituzionali presentano interesse per l'attività svolta dai Consorzi;
- 13) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque, di cui venga incaricato dai Consorzi elementari;
- 14) i Consorzi elementari realizzano in concessione dallo Stato o dalla Regione interventi di manutenzione ed esercizio delle opere, degli impianti pubblici di bonifica e di irrigazione d'interesse esclusivo, non escludendo la realizzazione di progetti d'investimento.

COMPITI DEL CONSIGLIO CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 4 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione 1^a - Il Consiglio

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio è composto da:

- 12 membri in rappresentanza dei Consorzi elementari, in ragione di 6 rappresentanti elettivi per ogni Consorzio, e uno in rappresentanza della Regione
- Il Presidente di ciascun Consorzio elementare rientra di diritto tra i rappresentanti di ciascun Consorzio

I cinque rappresentanti di ciascun Consorzio che si aggiungono ai rispettivi Presidenti sono eletti dal Consiglio del relativo Consorzio tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La relativa elezione si perfeziona con l'accettazione dichiarata seduta stante messa a verbale o comunicata al Consorzio, con lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento del relativo avviso, in caso di assenza.

In caso di mancata accettazione della carica di Consigliere, il Consiglio procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Nel caso il Consorzio elementare risulti commissariato, in via transitoria, i suoi rappresentanti saranno: il Commissario, nonché i membri scelti nell'ambito della Consulta in numero corrispondente a quello dei rappresentanti spettanti al relativo Consorzio, diminuito di uno.

I motivi di ineleggibilità ed incompatibilità contemplati negli statuti dei Consorzi elementari si applicano anche per il Consorzio di secondo grado con riferimento alla posizione del Consigliere nei confronti anche dell'altro Consorzio elementare.

ART. 6 - COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione.

Spetta al Consiglio:

- a) adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- b) eleggere due Revisori dei Conti effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente del Collegio, e due supplenti;
- c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- d) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
- e) provvedere al riparto degli oneri di funzionamento del Consorzio tra i Consorzi elementari, ai sensi dell'art.19;
- f) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, le cui finalità istituzionali presentino interesse per l'attività svolta dai Consorzi;
- g) eleggere nel suo interno, con separate votazioni adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente da prescegliersi tra uno dei Presidenti dei Consorzi elementari con il sistema dell'alternanza dopo l'effettuazione di un intero mandato, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta;
- h) fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali;
- i) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta;
- j) deliberare la decadenza dalle cariche.

ART. 7 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Il Consiglio è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Giunta, o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso quando un terzo dei presenti lo richiada, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva da tenersi anche il giorno dopo.

Il Consiglio si riunisce in prima seduta, trascorsi 80 giorni dalla data d'insediamento del Consiglio dei Consorzi elementari, su convocazione di uno dei Presidenti dei Consorzi elementari.

Assume la presidenza provvisoria uno dei Presidenti dei Consorzi elementari.

Nella prima riunione il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri ed all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta.

Sezione 2^a - La Giunta

ART. 8 - COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente e da altri cinque membri eletti dal Consiglio.

ART.9 - COMPETENZE

Spetta alla Giunta:

- a) predisporre lo Statuto, i Regolamenti di amministrazione;
- b) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative variazioni;
- c) proporre al Consiglio il riparto delle spese di funzionamento tra i Consorzi elementari sulla base del bilancio di previsione;
- d) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;
- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- f) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- g) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti dagli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- h) deliberare sugli accordi di programma fra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- i) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;
- j) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio – dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva;

- k) deliberare, in relazione alle funzioni svolte dall'ente, le esigenze funzionali ed operative per le quali richiedere ai Consorzi elementari il distacco dei dipendenti all'uopo necessari.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta viene convocata almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Giunta hanno luogo nella sede consorziale, o in altro locale idoneo allo scopo.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno sei giorni prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti della Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione 3^A - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Giunta;
- d) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
- e) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- g) stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta, gli accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio;

h) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta stessa. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Presidente può conferire delega scritta ad altro componente la Giunta.

Sezione 4^a - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 13 - ACCETTAZIONE CARICHE

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento del relativo avviso, in caso di assenza.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

ART. 14 - DURATA CARICHE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni corrispondentemente alla durata in carica degli organi dei Consorzi elementari.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

I rappresentanti dei Consorzi elementari il cui mandato sia scaduto restano in carica fino al momento della loro sostituzione con i nuovi rappresentanti dei Consorzi elementari.

ART. 15 - VALIDITA' ADUNANZE

Le adunanze della Giunta e del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

ART. 16 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni relative a cariche, votazioni, verbali, deliberazioni, si fa riferimento alle analoghe norme contenute negli statuti dei Consorzi elementari.

Sezione 5^a - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 17 - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio.

Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nello Statuto dei Consorzi elementari.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio.

Il Presidente del Collegio o altro Revisore, dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.



Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 7.

Al Presidente del Collegio dei Revisori ed ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte del Consiglio.

SEZIONE 6^ - AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 19 - RIPARTO SPESE

Ai sensi dell'art. 34, co.6, della L.R. n.4/2003, la Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio 2003, il sostegno finanziario al Consorzio attraverso un contributo annuo determinato con la legge di bilancio.

Le spese per il funzionamento del Consorzio, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le finalità istituzionali dello stesso, al netto dei finanziamenti pubblici, sono ripartite tra i Consorzi elementari in misura percentuale in relazione alla rappresentanza del Consorzio elementare nel Consiglio.

Gli oneri relativi al personale distaccato sono a carico del Consorzio di secondo grado che provvederà a rimborsare il Consorzio elementare che lo ha distaccato.

Le spese annuali da porre a carico dei Consorzi elementari saranno comunicate con lettera raccomandata A.R. ad ogni Consorzio elementare che avrà l'obbligo di provvedere al versamento della somma dovuta entro il termine perentorio di 90 giorni.

Nel caso in cui i Consorzi elementari non provvedano al versamento tempestivo delle quote iscritte a loro carico, saranno predisposti specifici ruoli che saranno consegnati al concessionario del

servizio di riscossione dei tributi perché provveda, anche coattivamente, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Il Tesoriere, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, provvede all'incasso delle entrate consorziali ed entro i limiti stabiliti dal bilancio dà esecuzione ai mandati di pagamento.

Ciascuno dei Consorzi elementari è obbligato ad imporre a carico dei consorziati contribuenti, secondo le norme previste dal proprio Statuto, i contributi risultanti dal ruolo emesso dal Consorzio. All'uopo i Consorzi elementari funzionano come Consorzi di contribuenza nei riguardi del Consorzio i cui ruoli vengono notificati ai Consorzi elementari e ai loro esattori a mezzo raccomandata A.R.

ART. 20 - PERSONALE

Il personale del Consorzio sarà costituito esclusivamente dal personale dei Consorzi elementari distaccato temporaneamente.

ART. 21 - INIZIO ATTIVITA'

L'inizio dell'attività del Consorzio coincide con la data di erogazione del contributo regionale di cui all'art. 34, comma 6, della legge regionale n. 4/2003.



COPIA CONFORME

DIRETTORE AMM.VO

dr. Luigi Mainardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Mainardi".